



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2014, il giorno 11, del mese di Dicembre alle ore 15:53, nella sede della Provincia, il Vice Presidente NICOLETTI CRISTINA, con la partecipazione del Segretario Generale GUIDA ENNIO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 111108/2014 DECRETO N. 35

COMUNE DI FORLÌ' - SUAP. ISTANZA DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PORZIONE DI AREA PRODUTTIVA ATTUALMENTE CLASSIFICATA D6 SITA IN VIA PALAZZINA N.3, LOC. SAN VARANO, COMPORTANTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, AI SENSI DELL'ART.8 D.P.R. N. 160 DEL 07.09.2010. - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI, ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA E DELL'ASSENSO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R.160/2010.

IL VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. 112424/2014 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto prot. 111108/2014, ha espresso il proprio impedimento ad adottare l'atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio comunale di Forlì, decidere in relazione alla variante della destinazione d'uso area produttiva D6 loc. San Varano del Comune di Forlì;

Richiamato il comma 66 dell'art. 1 della L. n. 56/2014 il quale, tra l'altro recita “... *Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito...*”;

Su proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

Vista la convocazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì, pervenuta in data 22.04.2014 ed acquisita al prot. Prov.le n.42540 in data 23.04.2014, a partecipare alla Conferenza dei Servizi relativa all'istanza di variazione della destinazione d'uso di una porzione di area produttiva attualmente classificata D6 sita in Via Palazzina n.3, loc. San Varano, comportante variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160 del 07.09.2010;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 23.06.2008 (adozione) e n. 179 del 01.12.2008 (approvazione), ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- l'art. 43 citato richiede l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG e che per il Comune di Forlì tale termine risulta scaduto;
- il Comune di Forlì si è dotato di una delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Criteri per l'esame delle proposte di variante urbanistica” (25/01/11) e che il Consiglio Comunale, con atto n. 148 del 26/11/2013 ha già espresso sulla presente proposta di variante una valutazione preliminare favorevole;

VISTO che il procedimento in oggetto riguarda una modifica normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì (Art. 65) e che, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2 bis, è adottato e approvato con il procedimento previsto dall'art. 34, quindi con quello previsto per il POC;

RICHIAMATO:

che sulle varianti urbanistiche si esprime la Provincia formulando, per il caso specifico:

- riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore ai sensi dell'art. 34 (comma 6) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, il quale deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- l'espressione in merito alla valutazione ambientale, nell'ambito delle riserve al Piano adottato e previa acquisizione delle osservazioni presentate a seguito del deposito e

pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, avendo la L.R. 6/2009 integrato nella propria legge urbanistica gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;

- la valutazione ambientale di cui all'art. 5 ricomprende, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della L.R. 7/2004 anche la Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

che il comma 1 dell'art. 8 “Raccordi procedurali con strumenti urbanistici” del D.P.R. 160/2010 testualmente recita:

“1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

DATO ATTO che:

sulla proposta di variante si è preliminarmente espresso il Consiglio Comunale con Delibera n. 148 del 26.11.2013 con valutazione favorevole ai seguenti indirizzi:

- che il progetto edilizio – urbanistico definitivo/esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni di cui alla Relazione urbanistica preliminare e nel rispetto delle norme di zona da attribuirsi con la procedura di variante;
- che la presente valutazione preventiva risulterà valida fino a quando l'assetto territoriale ed urbanistico ad oggi vigente - come definito dagli strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali – non subirà modifiche o fino all'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;

l'articolazione della Conferenza dei Servizi ha visto i seguenti passaggi:

- con comunicazione in data 23.04.2014, con nota prot. com.le n. 33451 del 23.04.2014, pervenuta via PEC, il SUAP di Forlì ha indetto la Conferenza dei Servizi in prima seduta in data 7 maggio 2014;
- con nota prot. prov.le n. 50618 del 15.05.2014, a seguito della richiesta intervenuta, è stata nominata l'arch. Patrizia Pollini del Nucleo Urbanistica del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale di questa Provincia di Forlì-Cesena quale Responsabile del Procedimento per gli adempimenti istruttori connessi alla variante in oggetto;
- con comunicazione comunale in data prot. n. 70228, in data 15.09.2014 (acquista al prot. prov.le n. 85735), è stata convocata la seconda seduta istruttoria della Conferenza dei Servizi;
- con comunicazione comunale in data 11.11.2014, acquista al prot. prov.le n.104110 in data medesima, è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, rinviata alla data del 15.12.2014 con nota com.le prot. n. 91685 del 27.11.2014;

i contenuti della Conferenza risultano dai verbali della stessa redatti dall'Unità SUAP del Comune di Forlì e di seguito richiamati:

- verbale seduta del 07.05.2014;
- verbale seduta del 25.09.2014;

VISTO inoltre:

le comunicazioni con le quali è stata inoltrata la documentazione e le successive comunicazioni ed integrazioni, relative all'istanza di cui sopra, di seguito riepilogate:

- comunicazione comunale in data 30.04.2014 (acquista al prot. prov.le n. 45160), con la quale è stato indicato a questa Provincia l'indirizzo telematico presso il quale consultare e scaricare la documentazione relativa all'intervento urbanistico in oggetto;
- comunicazione comunale in data 07.05.2014 (acquista al prot. prov.le n. 47268) con cui veniva implementata la documentazione sopra indicata con ulteriori atti e attestazioni;
- comunicazione in data 11.11.2014, con cui viene trasmesso, ai sensi della L.R. 7/04 lo Studio di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97;

le ulteriori comunicazioni intervenute sul procedimento in oggetto, ed in particolare:

- la nota provinciale prot. n. 56422 del 29.05.2014 con cui questa Provincia ha richiesto al Comune integrazioni ed espresso precisazioni in merito al procedimento avviato;
- le note con cui il Comune di Forlì ha fatto seguito alla trasmissione documentale originaria, ossia:
 - nota prot. com.le 2014/46184, acquisita al prot. prov.le n. 60729 del 11/06/2014, con la quale sono pervenuti a questa Provincia i pareri espressi da AUSL di Forlì e ARPA sez. Forlì-Cesena e nota di precisazioni in merito alla documentazione geologica della variante;
 - nota prot. com.le in data 10/07/2014 acquisita al prot. prov.le n. 70859, con cui il Comune ha inviato comunicazione riepilogando le richieste di integrazione richieste dagli intervenuti alla conferenza dei servizi;
 - note prot. com.le 59312 del 18/08/2014 e prot. n. 64855 del 22.08.2014 con cui il Comune ha fornito elementi integrativi e chiarimenti in risposta alla richiesta provinciale.
 - nota com.le in data 23.10.2014, acquista al prot. Prov. n. 106440 del 19.11.2014 con cui viene acquista bozza del verbale delle seduta del 25.09.2014 e, in particolare i pareri di AUSL e ARPA.

CONSTATATO, dalla documentazione trasmessa:

1 - Obiettivi e contenuti della Variante al RUE

La proposta di variante riguarda la modifica alla disciplina della zonizzazione D6 *“Zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero”* disciplinate all'art. 65 del Regolamento Urbanistico Edilizio, integrando le attività già disciplinate con l'uso U50 *“Attività non compatibili con l'ambiente urbano”* limitato esclusivamente all'esercizio dell'attività di *betonaggio*.

La variante, in particolare, è riferita ad un'area sita in località San Varano, all'interno del perimetro di una preesistente area di cava nella quale è presente, sin dal 1996, l'attività di recupero inerti della Ditta Garavini Luigi. La modifica urbanistica andrebbe ad incidere su una porzione della zona D6, particella catastale n. 146 del foglio 213, sulla quale insiste un impianto mobile per l'attività di betonaggio autorizzato, in connessione funzionale con la limitrofa attività di triturazione degli inerti, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 22/1997, con atto della G.P. n. 42274 del 07.08.2001.

La proposta di modifica nasce dall'esigenza della attività già insediata di adeguare la produzione del calcestruzzo alle caratteristiche tecniche (normativa antisismica) ed alle tempistiche richieste dal mercato. L'impianto di betonaggio della ditta Garavini, infatti, essendo assoggettato al regime normativo ed autorizzativo dei “rifiuti” è costretto ad operare con modalità rigide e vincolanti, poco flessibili ed onerose sotto l'aspetto tecnico e procedurale. In particolare la regolamentazione dell'attività di betonaggio, così come stabilita nell'autorizzazione provinciale rilasciata in data

17.12.2007, n. 782, prot. 107848, consente di produrre calcestruzzo con scarse caratteristiche tecniche, destinato ad un limitato utilizzo. Le attuali condizioni autorizzative dell'impianto quindi comportano il sottoutilizzo dello stesso limitandone l'operatività e la competitività con conseguenti svantaggi economici per l'imprenditore.

La variante avrebbe quindi lo scopo di "svincolare" l'impianto di betonaggio esistente dal regime normativo dei rifiuti, consentendo il potenziamento ed il pieno sfruttamento dello stesso ed una maggiore flessibilità di lavorazione, consentendo di trattare tale ambito come "produttivo" sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica (ai soli fini di ampliare le potenzialità produttive).

2) **Il rapporto ambientale** elaborato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (VAL.S.A.T.), verte principalmente sugli elementi che determinano la variante urbanistica e perviene ad una positiva valutazione, non rilevando significatività nei possibili impatti derivanti dalla sua attuazione (per gli specifici contenuti del rapporto ambientale si rimanda alla disamina di cui alla parte B) del successivo considerato.

3) Integrazioni documentali

1 – Studio di Incidenza - A seguito delle integrazioni richieste il Comune ha provveduto a redigere uno Studio di Incidenza, in quanto il sito ricade nelle vicinanze del SIC IT 4080009 "Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole" (800 m.). A maggiori distanze (6 km) sono presenti altri due siti di interesse comunitario.

Lo studio elaborato conclude con un'incidenza negativa, ma non significativa sul SIC più prossimo. Nello studio, in particolare, vengono poste alcune condizioni limitative alla proposta di modifica relativamente alle quantità autorizzate e al collegamento funzionale dell'impianto di betonaggio col limitrofo impianto cosiddetto "di trattamento terre", specificando che *le quantità definite e le caratteristiche dei prodotti in ingresso da quest'ultimo devono permanere quale presupposto della filiera corta e condensata in un unico ambito produttivo*.

2 – Relazione geologica – Stante quanto rilevato nella richiesta provinciale, il Comune di Forlì, con comunicazione prot. com.le n. 60729 del 11/06/2014 ha chiarito che il sito è stato interessato da studi geologici precedenti finalizzati all'approvazione delle attività in essere e che, poiché la variante non prevede nuovi insediamenti o nuove edificazioni, non risulta necessaria la relazione geologica.

Atteso pertanto che il Comune ha ritenuto applicabile al caso in esame la procedura indicata all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ritenendo accoglibile l'istanza, sulla base dei seguenti presupposti:

- sussiste la carenza in territorio comunale, di aree dedicate al riciclo/recupero per qualsiasi tipologia di rifiuto e, nello specifico, di aree destinate alla triturazione di inerti per le quali è individuata un'unica sottozona D6 corrispondente a quella in esame;
- l'attività è regolarmente insediata sul territorio;
- nell'analisi delle tutele presenti sia a scala sovraordinata che a scala comunale il Comune non rileva situazioni ostative o di particolare criticità;
- la localizzazione dell'area non è distante dal nucleo urbano, cosa che riduce le distanze di trasporto, l'assenza a meno di 900 mt. di altre zone produttive;
- la variante incide in misura minima e non sostanziale sul dimensionamento della strumentazione urbanistica comunale ed è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente;

Dato atto quindi che:

- la positiva conclusione del procedimento comporterà la modifica del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) attraverso:

- l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 65 del RUE, così formulato:
“Per l'area D6 individuato nella tavola P/27 con specifica simbologia () è ammesso l'uso U50 'Attività industriali non compatibili con l'ambiente urbano' limitatamente all'attività di betonaggio.”
- l'individuazione nella tavola n. 27 del RUE della suddetta particella catastale con simbologia costituente nota di rimando alla legenda delle tavole di RUE.
- **il Comune enuncia talune condizioni ulteriori:**
 - la titolarità della richiesta in capo alla proprietà dell'area: in questo caso il Comune ha verificato che titolare della gestione dell'impianto è la INERGA S.P.A. di cui Garavini Luigi è socio di maggioranza, mentre da visura catastale i terreni interessati risultano intestati a Garavini Luigi;
 - stante che parte della zona D6 è sottoposta a sequestro e a bonifica autorizzata con delibera C.C. n.122 del 16.05.2013, la variante deve escludere le aree così interessate;
 - l'attività di betonaggio è strettamente limitata alla particella 146 del foglio 213.

Dato infine che sul procedimento in oggetto si sono espressi, in particolare:

- AUSL di Forlì e ARPA Forlì Cesena, anche ai fini della valutazione della VALSAT, in seno alla Conferenza;
- in merito alla valutazione di Incidenza, da condursi all'interno della Valsat si è provveduto a richiedere parere al Servizio Agricoltura della Provincia, espresso in data 21.11.2014;

CONSIDERATO

PREMESSA - Inquadramento amministrativo e programmatico

a) Origine autorizzativa

L'area D6 sita in località San Varano nasce su una precedente attività estrattiva di ghiaia, lungo il fiume Montone, attiva già dal 1994. Dal 1996 sull'area è stata insediata anche l'attività di frantumazione e vagliatura di aggregati lapidei vergini per la produzione di aggregati per l'edilizia. L'area infatti era classificata dal PAE allora vigente (PAE 96 – 2006) come “Cava residua del precedente PAE tuttora in esercizio” in scadenza dell'attività il 13.07.2000; nel PRG vigente essa era classificata come “Zona H” cioè zona di tutela lungo le aste fluviali, da restituire quindi alla zona agricola alla scadenza dell'attività estrattiva.

Con deliberazione G.P. n. 374 del 11.07.2000 – ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), contestualmente all'approvazione del progetto di variante al Piano di Sistemazione finale dell'area di cava, viene approvato e autorizzato l'ampliamento dell'impianto sperimentale per la lavorazione di macerie, di terre di scavi fondali e stradali con riciclaggio totale dei materiali (rifiuti speciali non pericolosi). Con la deliberazione provinciale si apporta contestualmente variante all'art. 12 del PAE e variante al PRG (Zona produttiva D) del Comune di Forlì.

Successivamente, con deliberazione G.P. n. 42274/334 del 07.08.2001, e sempre ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 22/97, viene approvata ed autorizzata la realizzazione dell'impianto di riciclo/recupero e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, finalizzato alla produzione di calcestruzzo, calcestruzzo magro e misto cementato, in via Palazzina, 2 in adiacenza ed affiancamento all'impianto di cui sopra. Con detta deliberazione viene quindi autorizzata l'installazione di un impianto mobile di betonaggio, per una potenzialità massima di 31.500 mc/anno, con la condizione che sia garantita la connessione funzionale fra le lavorazioni di inerti autorizzate ed il sistema di betonaggio. La medesima deliberazione demanda “*le valutazioni inerenti la connessione funzionale dell'impianto di betonaggio con l'attività esistente, nonché tipologie e quantitativi*”, alla successiva fase di autorizzazione ex art. 28 del D.lgs.22/97 (cfr. punto 6 del disposto deliberativo di cui all'atto

G.P.42274/334 del 07.08.2001).

La procedura autorizzativa, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs.152/2006 nel frattempo intervenuto, stabilisce criteri e strumenti di verifica per garantire la suddetta connessione funzionale, riepilogando dati e tipologie nella tabella allegata (ALLEGATO A alla autorizzazione n. 782 del 17/12/2007, prot. prov.le n. 107848 del 18.12.2007).

Con deliberazione G.P. n. 63900/298 del 29.06.2010, la Ditta Garavini Luigi è stata autorizzata, a seguito di una positiva procedura di screening regionale di cui alla D.G.R. n. 49 del 18.01.2010, a modifiche dell'assetto impiantistico precedente, alla introduzione di nuovi cicli produttivi e all'incremento dei quantitativi dei rifiuti da trattare presso l'impianto recupero terre.

Infine, con deliberazione provinciale n. 86925/226 del 04.06.2013, l'autorizzazione precedentemente rilasciata alla ditta Garavini Luigi relativamente all'impianto di betonaggio, viene revocata e contestualmente rilasciata alla ditta ACR S.r.l. subentrante alla ditta Garavini in sublocazione, mantenendo in vigore le condizioni di connessione funzionale, tipologie e quantitativi già definiti nell'ALLEGATO A del 2007, la durata dell'autorizzazione (30.11.2017) ed aggiornando le prescrizioni per altri aspetti.

b) Evoluzione urbanistica dell'area

A seguito dei provvedimenti sopra richiamati il Comune di Forlì ha provveduto al recepimento/adeguamento della propria strumentazione urbanistica e settoriale (PRG e PAE) al fine di allinearla agli esiti dei suddetti provvedimenti autorizzativi, secondo l'excursus di seguito ricostruito:

- le conclusioni della delibera provinciale n. 374 del 11/7/2000, sono state recepite dal Comune di Forlì, adeguando gli strumenti urbanistici, con delibera n. 214 del 18.12.2000;
- la Variante Generale al PRG, adottata con delibera del C.C. n.126 del 03.07.2000 e approvata con delibera della G.P. n. 6819/28 del 28.01.2003 ha individuato il sito come *zona D6 "aree rurali sedi di attività estrattive (CAE) - Zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi ed alla frantumazione dei materiali edili di recupero (zona D6)"*, e disciplinato all'art.103 delle N.T.A.. In particolare il comma 4 prevede che attraverso apposito atto convenzionale possa essere mantenuta l'attività di triturazione inerti, per gli impianti già insediati, al fine di realizzare poli destinati ad attività di recupero degli inerti.
- con la variante di adeguamento alla L.R. 20/2000 e ss. mm.ii, approvata ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, la disciplina specifica della zonizzazione D6 è confluita nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all'art. 65, oggetto della presente proposta di modifica.

c) La pianificazione settoriale

In concomitanza agli atti autorizzativi di cui sopra, si assiste anche alla evoluzione della pianificazione settoriale all'interno della quale si inquadra l'attività della Ditta Garavini Luigi.

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 12509/22 del 19.02.2004, all'art. 7 introduce la possibilità di insediare impianti di prima lavorazione per i quali si intende:

- a) gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, taglio, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi;
- b) gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni;
- c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali argillosi.

Tali impianti possono essere collocati:

- a) all'interno delle zone territoriali omogenee "D";
- b) all'interno delle aree di cava zonizzate dal presente strumento per un periodo legato ai tempi dell'autorizzazione estrattiva;
- c) all'interno di aree appositamente individuate dai P.A.E. Comunali.

I casi b) e c) prevedono la stipula di apposita convenzione.

Il Piano delle Attività Estrattive comunale (PAE 96 – 2006), è stato oggetto di adeguamento normativo tramite apposita variante assunta con delibera di C.C. n. 78 del 9.6.2003 ed approvata con delibera del C.C. n. 38 del 5.4.2004, che modifica l'art. 12 delle NTA recependo l'atto provinciale di Giunta n. 27656/374 del 11.07.2000 sopra richiamato teso a regolamentare, come già recepito nella Variante generale al PRG di Forlì, la possibilità di permanenza nelle aree di cava degli impianti di trattamento e recupero materiali inerti.

d) La disciplina urbanistica e settoriale vigente

Per un compiuto esame della Variante occorre richiamare i seguenti riferimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ai vari livelli di scala.

Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

L'area in cui ricade la porzione di zona D6 interessata dalla variante ricade in “*Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua*” ai sensi dell'art. 17 del PTCP (adozione 1998 – approvazione 2001), come già zonizzata dall'art. 17 del PTPR. In particolare il PTCP classifica la particella 146, sulla quale si vorrebbe oggi ammettere il nuovo uso U50, come “*Zone ricomprese entro il limite morfologico*” disciplinata all'art. 17, lett. b). Parte minore dell'area, libera dalle strutture impiantistiche, ricade in “*Zona di tutela del paesaggio fluviale*” di cui alla lett. c) del medesimo articolo. L'area, non ricadendo in alcuna delle ipotesi di esclusione del vincolo, è soggetta alle relative disposizioni di tutela. La tutela del PTCP è ripresa dal PSC, come sotto riportato.

Nella Tavola 5A “*Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi*” l'area ha retinatura bianca ossia risulta tra le “aree disponibili senza vincoli” data la sua conformata identificazione urbanistica.

Il Piano Provinciale Gestione Rifiuti (2006 – 2016), costituisce oggi, per l'attività di Garavini il diretto riferimento settoriale sovraordinato. Esso costituisce un ulteriore passaggio dell'evoluzione normativa in cui inquadrare il caso in oggetto: all'art. 14 vengono dettate *Disposizioni speciali riguardanti la gestione di rifiuti di tipo particolare*. Per la gestione dei rifiuti provenienti da Costruzione e Demolizioni, il piano rimanda alle medesime condizioni localizzative definite all'art. 7 e, in particolare alla carta delle zone incompatibili, del PIAE 2004. Le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 14 non possono essere svolte all'interno delle zone da questa definite incompatibili, oggi confluita nel PTCP (Tavola 5a sopra richiamata).

L'impianto della ditta Garavini è oggi classificato nel piano rifiuti nell'elenco impianti localizzati (n. 93, GARAVINI LUIGI FORLÌ) tra gli Impianti iscritti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97 (ora artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06).

Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014.

L'obiettivo è la riduzione della produzione di rifiuti speciali. All'art. 22 delle Norme, “*Criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti*”, il nuovo piano regionale specifica in particolare:

“4. Gli impianti di trattamento preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché gli impianti di recupero dei rifiuti sono da localizzare all'interno degli Ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

5. Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al comma 4 anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e

comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.”

La nuova proposta di piano si limita dunque a confermare il legame tra attività di recupero rifiuti speciali (provenienti da Costruzioni e Demolizioni) e attività di cava quest'ultima ancora in essere.

Il nuovo Piano Infraregionale per le attività estrattive (2006 -2016) (attualmente in versione controdedotta con Delibera del C.P. n. 33339/47 del 10.04.2014) non prevede più il sito di Garavini, mentre continua a regolamentare la possibilità di insediamenti degli impianti di prima lavorazione dei materiali inerti naturali e di recupero (art. 7).

e) Pianificazione comunale vigente

Piano Strutturale Comunale (PSC) - A recepimento della pianificazione sovraordinata, il PSC vigente classifica il sito in esame nel seguente modo:

- Tavola Sistema della Pianificazione (VP e VPa) – Zone ricomprese nel limite morfologico (art. 17b PTCP) e aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 28 PTCP).
- Tavole sistema della Pianificazione VP-27)- Zone ricomprese nel limite morfologico e Aree a moderata probabilità di esondazione (art. 4 del Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico).
- Tavole Sistema Naturale, Ambientale Paesaggistico (VN) – Unità fluviali – Aree a vulnerabilità elevata (art. 50) – Pianalti antichi e recenti (art. 53).
- Tavola Sistema Territoriale (ST) – Sistema insediativo dell'area urbana centrale ed extraurbana - Ambiti specializzati per attività produttive (art. 12).
- Tavole VA Vincoli antropici – si evidenzia la presenza di linea elettrica.

L'area non è tuttavia ricompresa nel perimetro del territorio urbanizzato (Tavola VA), mentre risulta declinata in modo ambivalente (zone produttive – aree rurali) nella pianificazione operativa e regolamentare, come riportato di seguito.

- **Il Piano Operativo Comunale (POC)** - All'art. 102 classifica le zone D6 come sottozona delle zone D per attività produttive, con la specifica di “*zone produttive destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero (RUE)*”. La specifica disciplina è tuttavia in parte anticipata dal POC, nel titolo relativo al territorio rurale, all'art. 126 “Aree rurali sedi di attività estrattive “CAE”, che lega gli ambiti estrattivi comunali con la disciplina delle zone D6 del RUE.
- Nel RUE l'area D6 è classificata tra le zone del Sistema insediativo – territorio urbanizzato, quale sottozona D, classificata come Zona D6 (zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero). All'art. 65 “*Zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero*”. La zona D6 è oggi così disciplinata:
“1. Le aree appositamente perimetrate dal RUE come zone D6 sono destinate alle attività di lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero.

Le attività in oggetto comprendono:

- *impianti di trattamento, con funzioni di vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali estrattivi;*
- *impianti di stoccaggio, accumulo e caricamento;*
- ***impianti di triturazione degli inerti;***
- *attrezzature di servizio connesse (manufatti adibiti ad attività terziarie connesse al ciclo produttivo, manufatti adibiti a deposito di materiali e attrezzature, manufatti per ricovero macchine operatrici e automezzi).”*

Il PAE 2006 – 2016, attualmente in vigore disciplina nel seguente modo: “Al termine dell'attività di cava potrà essere consentita la permanenza degli impianti di recupero e riciclaggio materiali inerti installati durante l'attività.[...].”

Ciò premesso si esprimono le considerazioni e le valutazioni di seguito, in relazione alle

specifiche competenze provinciali sopra richiamate in merito alla pianificazione urbanistica.

A - ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Dalla rassegna sopra presentata si evince come l'attività esercitata dalla Ditta Garavini s.r.l. (attualmente l'impianto di betonaggio risulta gestito da A.C.R.s.r.l.) fin dall'origine sia inquadrata nei soli ambiti della pianificazione settoriale (attività estrattiva prima e rifiuti poi) ove l'evoluzione dell'una è strettamente intrecciata all'evoluzione dell'altra.

L'impianto cosiddetto di "trattamento terre" era originariamente (1996) collegato allo svolgimento della attività estrattiva. Con l'esaurirsi di quest'ultima, la delibera di G.P.11.07.2000 ha approvato l'implementazione della attività di trattamento consentendo di recuperare materiale proveniente da Costruzioni e Demolizioni, al fine di consentire la permanenza dell'impianto di trattamento anche al termine della attività di cava.

In seconda battuta, l'impianto di betonaggio approvato nel 2001 nasce quale attività complementare/accessoria e **funzionalmente connessa** all'attività autorizzata in regime di normativa sui rifiuti nell'adiacente impianto di trattamento inerti. A tal fine essa è stata configurata come parte del ciclo di trattamento rifiuti inerti, in modifica al precedente ciclo di trattamento approvato, stante che *"le materie utilizzate per la formulazione del calcestruzzo provengono [...] in larga percentuale dall'impianto suddetto ed attualmente in funzione (frantoio FTR 1500ST)"* (cfr. Delibera G.P. 42274/334 del 07.08.2001).

Il concetto di connessione funzionale si è sostanziato con l'autorizzazione n. 782 del 17/12/2007 sopra richiamata, poi volturata alla ditta ACR (Delibera G.P. n. 86925/2013, n. 226 del 04.06.2013) e consente l'operatività dell'impianto di betonaggio alle condizioni di cui, nello specifico, ai punti d), e), f), g) della citata deliberazione 2013, rappresentati nella tabella di cui all'ALLEGATO A del medesimo atto. In sintesi la tabella prospetta la seguente situazione:

Produzione totale di calcestruzzo (massimo autorizzato da G.P. 11.07.2001): **31.500 mc. anno**

Peso inerte necessario alla produzione totale di 31.500 mc: **59.850 tn. di cui:**

- Inerti (Materie prime seconde) provenienti dall'impianto di recupero Garavini +
4.750 tn di Fresato d'asfalto (Rifiuto): 24.865tn.
- Materiale assimilabile al naturale (MPS) provenienti dall'impianto di recupero Garavini:
17.493 tn. (50%)
- Materiale naturale: 17.493 tn. (50%)

All'interno della tabella sono definite ulteriori percentuali di recupero in rapporto alle singole tipologie di calcestruzzo al fine di garantire il rispetto delle normative tecniche per la loro produzione.

La quantità di materiale proveniente da recupero/rifiuto rappresenta il 70% del totale inerti necessario alla completa produzione di 31.500 mc. annui di calcestruzzo e di misto cementato.

Come si vede, dato l'esaurirsi della attività estrattiva, l'attività di Garavini è unicamente riferita a quella di prima trasformazione dei prodotti inerti sia naturali che di recupero, benché l'attività autorizzata presso il betonaggio preveda in larga misura l'utilizzo di MPS.

In pratica la complessiva produzione di calcestruzzo deriva per 42.357 tn. (24.865 tn. + 17.493 tn.) da materie recuperate (materie prime seconde MPS) presso l'impianto Garavini, al cui ammontare concorrono anche 4.750 tn. di rifiuto (fresato d'asfalto) con suo recupero (R5) direttamente nell'impianto di betonaggio.

Occorre inoltre precisare che nella relazione del "progetto" redatta dal tecnico di parte e allegata alla istanza sportello unico, si comprende che la modifica urbanistica servirebbe a poter immettere nella centrale di betonaggio non più il fresato d'asfalto come rifiuto, ma come materia prima seconda, in quanto esso subirebbe l'operazione di trattamento (R5) preventivamente nell'impianto di "trattamento terre", operazione questa già possibile in base all'ulteriore autorizzazione rilasciata dalla G.P. n.63900/2010 n. 298 del 29.06.2010; in sintesi l'impianto di betonaggio andrebbe a

lavorare lo stesso materiale (pre - trattato) tuttavia non più qualificabile come rifiuto, con vantaggio di caratteristiche qualitative e prestazionali migliori per il prodotto finale.

L'impianto di betonaggio così non avrebbe più necessità di assoggettamento alla normativa rifiuti, lavorando unicamente materie prime seconde. Ne conseguirebbe, sempre secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica del proponente, il decadimento dell'obbligo di rimozione e ripristino dell'area a seguito della attività.

Il proponente manifesta comunque l'intenzione di mantenere la "connessione funzionale" attraverso l'approvvigionamento dei prodotti da conferire al betonaggio dall'adiacente impianto di recupero inerti.

In sede di integrazioni alla presente procedura (agosto 2014) il proponente dichiara altresì di volersi attenere alle prestabilite operazioni di ripristino.

Come evidenziato dalla stessa relazione urbanistica della variante, pur non essendo stato espresso esplicitamente nelle delibere provinciali, la condizione di connessione funzionale tra i due impianti è stata posta dalla Provincia sin dall'origine in ragione della configurazione paesistica del sito "*Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua*" vigente all'epoca della autorizzazione (2000 – 2001) ai sensi dell'art. 17 del PTPR (in vigore dal 1993) e dell'art. 17 del PTCP (adozione 1998 – approvazione 2001). In particolare la particella 146, sulla quale si vorrebbe oggi ammettere il nuovo uso U50, ricade in area classificata dal PTCP come "*Zone ricomprese entro il limite morfologico*" e "*Zone di tutela del paesaggio fluviale*", disciplinate all'art. 17, lett. b) e c), la cui tutela è ripresa dal PSC, come sopra riportato.

L'iter autorizzativo ha consentito infatti, solo nell'ambito della pianificazione settoriale e solo a determinate condizioni, la realizzazione dell'impianto di betonaggio che, diversamente, non sarebbe stata possibile.

L'introduzione nella normativa della zona D6 dell'uso U50 definito dal RUE di Forlì, - benchè limitato ad una sola tipologia produttiva (il betonaggio) - comporterebbe il venir meno della stessa ragion d'essere della attività in questione, ossia il regime giuridico che ha costituito e costituisce il presupposto per il suo insediamento: si verrebbe a conformare ex novo un sito produttivo ordinario, di natura diversa da quella originaria. Non consente di pervenire a conclusioni diverse il già avvenuto riconoscimento a zona D, stante la specificità della zonizzazione e della disciplina disposta dalla pianificazione comunale, univocamente riferita alla disciplina settoriale, tant'è che la zona D6 sulla quale è insediata la ditta Garavini risulta oggi essere l'unica nell'intero territorio comunale. Si evidenzia inoltre che, in conformità alla pianificazione di settore (art. 7 del Piano Infraregionale delle attività estrattive e art. 14 del PPGR), i vari passaggi urbanistici, per l'area D6 in esame, fanno riferimento ad attività di prima lavorazione ossia a triturazione/frantumazione di materiali inerti da recupero con specificazione delle attività che non riguardano ulteriori passaggi di filiera, senza fare cioè menzione della attività di betonaggio già consentita nel sito. Se da un lato ciò potrebbe essere ragione del carattere integrativo dell'impianto di betonaggio, **nato come parte del ciclo di trattamento del rifiuto e questo, a sua volta, come variante al piano di sistemazione finale dell'area di cava**, dall'altra il Comune avrebbe dovuto in conseguenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.lgs. 22/97 adeguare il proprio strumento urbanistico, rispondendo all'effettiva situazione autorizzata.

Tale carattere verrebbe perso nell'ipotesi contemplata dalla variante, generandosi un'autonoma classificazione urbanistica di significato diverso rispetto all'impianto principale di recupero e trattamento diretto. L'introduzione dello specifico Uso U50, se pur limitato all'attività di solo betonaggio e svincolato dagli attuali obblighi di connessione agli impianti adiacenti, conferirebbe una natura produttiva a tutti gli effetti alla particella 146, sottraendola al carattere specifico e temporaneo proprio delle pianificazioni settoriali. L'impianto di betonaggio presente assumerebbe quindi totalmente le caratteristiche di impianto di "seconda trasformazione" e, in quanto tale, perderebbe anche la motivazione legata al pubblico interesse propria delle attività di gestione dei rifiuti riconosciute all'art. 2 del D.lgs. 22/97 e all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 poi.

Si esprime pertanto la seguente riserva:

A.1 - La variante, producendo conseguenze sul regime autorizzativo – procedimentale del sito, genera una modifica sostanziale agli effetti della pianificazione urbanistica, poichè di fatto parifica la porzione di zona D6 ad un insediamento produttivo a tutti gli effetti. In tal senso quindi è da valutare in base alle regole dell'ordinaria pianificazione urbanistica e territoriale, rispetto alla quale risulta incompatibile in quanto le disposizioni di tutela del PTCP non ammetterebbero una localizzazione produttiva in ambito di tutela fluviale ex art. 17 del PTCP. La modifica proposta, si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 64 del PTCP "*Ambiti per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale*" nel quale, al comma 3, si stabilisce che la pianificazione deve avere quale finalità la promozione della delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema ambientale nelle sue componenti fisiche e paesaggistiche nonché sul sistema delle risorse; pertanto al comma 8 viene dato quale indirizzo quello di incentivare la rilocalizzazione delle attività produttive sparse in ambiti produttivi. Il medesimo comma 8 indica inoltre che devono essere localizzate in aree ecologicamente attrezzate, tra le altre, le attività produttive con lavorazioni insalubri, quale è classificata quella della produzione di calcestruzzo (Industria insalubre di I classe, *Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie* del D.M. 5-9-1994).

Anche la nuova proposta adottata dalla Regione per il Piano Rifiuti opera esattamente in tal senso già per le stesse attività di gestione (trattamento) rifiuti, come si vince dai dispositivi sopra riportati. Venendo a meno le prescrizioni volte a garantire la connessione col vicino impianto di recupero che costituiscono le condizioni che hanno permesso l'autorizzazione dell'impianto stesso, la variante andrebbe a consolidare un uso sparso incongruo col contesto. In proposito andrebbe anche considerato il fatto che il Comune di Forlì non ha ancora operato un effettivo adeguamento alla L.R. 20/2000 della propria strumentazione urbanistica, stante che la revisione operata dal Comune ai sensi dell'art. 43, comma 5, della medesima legge ha valore temporaneo, ormai scaduto.

Si esprime pertanto, ad integrazione della precedente, la seguente riserva:

A.2 – La variante, inoltre, tenderebbe a consolidare in via permanente sul territorio un'attività produttiva sparsa per la quale, secondo un corretto ed ordinario iter pianificatorio, dovrebbe essere incentivata la delocalizzazione.

B) VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

La VALSAT redatta dal proponente intende esaminare le ricadute ipotizzabili conseguenti alla variazione al ciclo produttivo che si otterrebbe con la variazione urbanistica. Essa considera le seguenti componenti: traffico veicolare, rumore, aria, acqua, ambiente, che vengono illustrate come riportato in sintesi di seguito.

Traffico veicolare

Stato attuale - Nel periodo precedente la fase recessiva si contavano mediamente 113 trasporti giorno, pari a 226 transiti di accesso all'impianto. Il traffico si distribuisce in quattro direttrici, in ordine per quantità di flusso giornaliero.

- Via Emilia – Ponte Schiavonia
- Vecchiazzano
- Castrocaro Terme
- Faenza

Attualmente l'incidenza del traffico, su tutte le direttrici è inferiore allo 0,03% del flusso di ogni tratto. Il progetto di infrastrutturazione stradale previsto dagli strumenti di pianificazione prevede opere che rafforzeranno il sistema infrastrutturale di interesse per le direttrici veicolari dell'impianto: sostituzione dell'impianto semaforico tra Via del Gualdo e Via Firenze con rotatoria, completamento della tangenziale sud collegando il sito verso la Via Emilia, la tangenziale est e

l'asse di arroccamento.

Stato modificato – A seguito della variante si avrà:

1 - L'aumento di quantità di calcestruzzo prodotto e del traffico indotto per il trasporto verso i cantieri di utilizzo.

2 - L'aumento delle quantità di componenti impiegati nella miscelazione (es. cementi, additivi, ecc...) e del relativo traffico indotto.

3 - La riduzione della quantità di materie prime naturali e secondarie commercializzate sotto forma di aggregati conseguentemente al loro impiego nella produzione di calcestruzzo.

Le voci 1 e 3 andrebbero in sostanza a compensarsi, con la differenza nella tipologia di veicoli che saranno sostituiti da autobetoniere anziché mezzi convenzionali.

Le componenti di cui alla voce 2 rappresentano circa il 13-15% in peso di calcestruzzo, per cui assumendo una capacità produttiva annua massima di **90.000 mc**, si avrebbero circa 5-6 veicoli in più al giorno.

Rumore - Viene riportata la sintesi delle misure fonometriche rilevate:

- tra il 2006 ed il 2008 (prima e dopo il completamento dell'impianto)
- nel 2011 verifica del traffico sui ricettori (tre edifici ad uso residenziale)

Le prime considerano:

- rumore interno per la valutazione del rischio di esposizione al rumore;
- il rumore esterno non ha evidenziato effetti ambientali connessi alla generazione di rumore da parte dell'impianto.

La classificazione acustica del Comune classifica l'area in esame in classe III, mentre il ricettore 1 è in classe IV essendo prossimo alla Via del Gualdo.

L'attività in esame si svolge nel periodo diurno (6 -22) ed i rilevamenti acustici effettuati in continuo in corrispondenza di tutti i ricettori non hanno evidenziato sforamenti del limite differenziale neanche a finestre aperte.

La campagna di monitoraggio del 2011 è stata svolta in particolare sul ricettore 1, quello più esposto all'impatto da veicoli pesanti. Anche in questo caso non si sono rilevate situazioni di criticità rispetto ai limiti normativi ed al rispetto del criterio differenziale.

Aria – sulla base del rapporto sulla qualità dell'aria l'impianto è ubicato in zona di non particolare criticità. L'impianto di betonaggio comporta l'emissione di gas in 4 punti (filtrazione polveri di cemento) autorizzati con atto provinciale n. 397 del 09.12.2003, il cui utilizzo è stato limitato nel tempo, quindi al di sotto della capacità produttiva teorica. Solo la pala gommata per il carico degli inerti è attiva lungo tutto l'arco della giornata.

L'impianto di betonaggio è inoltre dotato di impianto di irrigazione specifico preposto all'abbattimento polveri. Anche i principali cicli di lavorazione sono basati su un sistema di trattamento e classatura ad acqua che elimina completamente le polveri e consente di raccogliere e concentrare le frazioni più fini tramite un addensatore collegato ad una fitopressa.

Acqua - L'argine realizzato lungo il fiume Montone in corrispondenza dell'impianto isola quest'ultimo e consente il recupero delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche superficiali vengono recuperate all'impianto; quelle sub-superficiali e profonde sono oggetto di prelievi e controlli da parte delle autorità preposte.

L'impianto di betonaggio in particolare è dotato di un sottobacino di raccolta delle acque da utilizzare nel ciclo produttivo. In caso di necessità il ciclo prevede anche l'acquisizione di acque dal raccoglitore di reintegro del bacino principale.

Valutazione di incidenza - Viene riportato l'esito della Valutazione di Incidenza inerente un precedente procedimento autorizzativo di variazione all'impianto, di cui al prot. n. 82135/12 del 21.08.2012, per la quale la valutazione di incidenza non risulta significativa.

Conclusioni - **Basandosi sulla stima di una capacità produttiva massima di 90.000 mc/anno, il proponente conclude che la variazione proposta non avrà incidenza significativa attestandosi ad un incremento di 5-6 camion giorno, mentre il sito è già predisposto alla mitigazione di**

polveri.

Studio di Incidenza - Ad integrazione della Valsat nella, quale ai sensi della L.R. 7/2004, deve essere ricompresa la Valutazione di Incidenza, il Comune redige un nuovo elaborato, stante che il proponente ha semplicemente fatto accenno, ad una valutazione di incidenza inerente un pregresso procedimento autorizzativo.

Nello Studio il Comune riepiloga e ripercorre le diverse tematiche afferenti alla variante urbanistica, con l'integrazione degli specifici aspetti collegati all'habitat naturalistico. In particolare il Comune ribadisce che:

- per effetto della variante urbanistica la situazione di fatto non muta in quanto non sono previste opere edilizie e di trasformazione del sito; varierebbero, infatti, solo le modalità operativo – gestionali dell'impianto di betonaggio, senza ulteriori impatti sulle componenti ambientali, già esaminate nelle procedure autorizzative;
- vi è una carenza di aree dedicate al riciclo/recupero nel territorio comunale per qualsiasi tipologia di rifiuto e al relativo reimpiego in loco, sottolineando come, per la fattispecie di rifiuti inerti, quella in esame rappresenti l'unica zonizzazione D6 in essere;
- la consequenzialità logico – impiantistica – funzionale del ciclo produzione inerti potrebbe trovare un'ottimizzazione spaziale nel territorio se debitamente prevista e regolata dagli strumenti urbanistici, con vantaggi sul sistema territoriale;

Partendo perciò dal presupposto che con la variante si vorrebbe consentire una maggiore libertà nella formulazione della composizione del calcestruzzo, rigidamente composta nella tabella dell'ALLEGATO A dell'autorizzazione rilasciata (Determina n. 782 del 17.12.2007), il Comune intende porre quale prescrizione quella del mantenimento del collegamento funzionale, delle quantità definite e le caratteristiche dei prodotti in ingresso provenienti dal vicino impianto di triturazione/frantumazione, quali presupposti di una filiera corta e ottimizzata. Non specifica tuttavia numeri né caratteristiche a cui si intenda riferire.

Viene inoltre posta la prescrizione specifica relativa all'habitat: si chiede il taglio ripetuto delle specie esotiche invadenti rinvenibili nella intera sottozona D6. Sulla base di tali presupposti si fonda pertanto la valutazione negativa, ma non significativa dello studio di Incidenza.

Visti nel merito i pareri della autorità ambientali:

- l'AUSL di Forlì, ha espresso parere FAVOREVOLE (prot. n. 59312/2013)
- l'ARPA ha espresso parere CONTRARIO (prot. PGFC ARPA 4631 del 06.05.2015) con le ulteriori precisazioni in data 25.09.2014.

Dato atto che con nota prot 59312/2013, in data 15.09.2014 (acquista al prot. prov.le n. 85735 del 15.09.2014) il Comune ha dichiarato che, a seguito degli adempimenti di pubblicità e deposito, **non sono pervenute osservazioni.**

Nel merito delle valutazioni ambientali connesse alla variante si considera e valuta quanto di seguito:

1 - La Valutazione ambientale redatta dal proponente mostra diverse problematiche. Innanzi tutto essa assume quale presupposto una produzione annua di calcestruzzo pari a **90.000 mc**. Posto che la Valsat non ne chiarisce la “provenienza”, tale assunto dimensionale non risulta assolutamente concorde con la potenzialità massima dell'impianto di betonaggio indicata dagli atti autorizzativi in essere presso questa Provincia e pari a **31.500 mc/anno**.

Si deve quindi presupporre che tale assunto derivi dalla capacità teorica dell'impianto, così come pare desumersi dal manuale operativo di gestione allegato alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (gennaio 2007), prodotto come documento integrativo alla presente procedura (integrazioni agosto 2014). Al punto 9 del suddetto manuale vengono

riportati tre scenari dimensionali relativi della connessione funzionale della centrale di betonaggio con l'impianto di recupero rifiuti (90.000 – 60.000 – 31.500 mc/anno). Si deve peraltro constatare che, in tutte e tre le ipotesi, il rapporto tra materiale totale e materiale di recupero per la produzione del calcestruzzo risulta pari al 70% ed in tutti i casi esso contempla la presenza di un rifiuto (Fresato d'asfalto) per 4.750 tn.

Sotto questo profilo la Valsat del proponente palesa quanto non esplicitato dalla relazione urbanistica e dalla relazione tecnica del proponente, ossia che la norma del RUE configurata consentirebbe un'ampiezza di produttività quasi tripla rispetto a quella attualmente autorizzata. La modifica normativa proposta, infatti, comporterebbe il decadimento dell'efficacia autorizzativa dell'impianto di betonaggio e delle limitazioni in essa contenute, cioè:

- **potenzialità massima consentita di 31.500 mc/anno;**
- **limitazione temporale legata alla fase autorizzativa dell'impianto;**
- **obblighi ripristinatori del sito.**

Posto inoltre che le prospettive dell'area non possono essere che quelle di ripristino della sua valenza ambientale, ciò porterebbe ad un impatto del tutto diverso rispetto a quello attualmente potenziale.

Coerenza della valutazione. Con riferimento alle varie matrici ambientali occorre rilevare che la Valsat disposta dal proponente non segue un iter valutativo chiaro, logico e consequenziale: essa infatti richiama, con brevi accenni, dotazioni tecnologiche e impiantistiche, livelli di operatività, monitoraggi, processi valutativi che fanno riferimento a procedimenti o atti autorizzativi pregressi, senza chiarire, come sopra evidenziato, la portata della variante, le sue implicazioni ed i suoi conseguenti effetti. Essa risulta impostata più su uno stato di fatto che non su una prospettiva finale di scenario.

Non risulta riscontrato se tutte le dotazioni impiantistiche autorizzate siano “tarate” per assorbire tutti gli impatti possibili derivanti dalla variante, posto che lo stesso potrebbe dirsi anche in ipotesi di scenario a 31.500 mc/annui, poiché si evince dalla relazione che esso non avrebbe mai operato a pieno regime. Ad esempio, in merito alle singole matrici ambientali si rileva che:

Aria - La Valsat fa riferimento ad un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 2003 (in sede istruttoria si è verificato che è stata rilasciata ulteriore autorizzazione nel 2008), senza chiarire se essa possa comunque ritenersi ancora valida in rapporto ad una non meglio definita completa/potenziata operatività dell'impianto. E' previsto il potenziamento della schermatura arborea della zona D6 ma non è chiaro a quale progettualità sia riferita e dove sia collocata.

Rumore – Le valutazioni relative al rumore fanno riferimento a procedimenti pregressi e risultano relative a campagne di monitoraggio. Non è chiaro se la tabella 15 si riferisca anche o all'impianto di betonaggio e a quale progetto 2013 sia collegata.

Acqua – Posto che la dotazione impiantistica consente di utilizzare acqua di raccolta, nel caso essa non dovesse risultare sufficiente, non è specificato quanto potrebbe incidere la variante sulla possibilità di nuovi emungimenti da risorsa naturale ed alla necessità di nuova concessione per attingimenti ed il rapporto con il piano Acque.

Si deve richiamare infine il valore strategico della VALSAT di piani e programmi. Si pensi ad esempio al diverso valore strategico di un insediamento soggetto ad autorizzazioni limitate nel tempo (regime cave - rifiuti) rispetto a quello di un insediamento produttivo ordinario di carattere permanente sul territorio, aspetto trascurato nella valutazione proposta.

Considerato pertanto:

- **che l'oggetto della valutazione non risulta inquadrato in modo certo, chiaro e compiuto, benché paia volontà dell'interessato e dell'Amministrazione Comunale pervenire ad una piena operatività dell'impianto secondo uno schema e dotazioni**

impiantistiche già in essere;

- la mancanza di una proposta definita e circostanziata, palesemente finalizzata;

Tenuto conto della discordanza tra i pareri espressi dalle autorità competenti in materia ambientale;

non si ritiene di poter esprimere, anche in ragione di un approccio cautelativo proprio della valutazione ambientale di cui al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., una valutazione favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.. Ciò anche a fronte di una Valutazione di Incidenza non significativa.

C) Espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

L'area interessata dalla variante è localizzata in zona di alta pianura, prossima al margine collinare. Si ritrovano qui i sedimenti alluvionali terrazzati, la morfologia è pianeggiante, anche per l'attività antropica, essendo stata in passato sede di attività di cava.

Contrariamente a quanto indicato nella Relazione Urbanistica (pag. 20), la Variante non è provvista di Relazione geologica specifica, ma è stata fornita una vecchia indagine effettuata sulla stessa area. Dalle prove effettuate, sembra essere ancora presente in profondità un letto ghiaioso, in copertura del substrato litologico, non definito. Il terrazzo è presumibilmente in connessione idrologica con il vicino Fiume Rabbi e l'area è indicata a Vulnerabilità Idrogeologica "*Estremamente elevata*" ed "*Elevata*" nelle **Tavole di tutela idrogeologica del PSC (di cui all'art. 50 delle NTA).**

Inoltre l'area è indicata a "*moderata probabilità di esondazione*" nelle **Tavole del Piano Stralcio per Il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli**, con un tempo di ritorno non superiore a 200 anni (**Art. 4 delle Norme**).

La relazione di incidenza certifica il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28 del PTCP, relativo alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" - Zona A (Area di alimentazione degli acquiferi sotterranei).

Pur considerando che la Variante consiste esclusivamente nell'introduzione dell'uso U50 '*Attività industriali non compatibili con l'ambiente urbano*', nella particella catastale n.146 del foglio 213, non prevedendo nuove costruzioni o modifiche dell'impianto esistente, **si invita l'Amministrazione Comunale a verificare la compatibilità degli usi previsti con le suddette normative tecniche di PSC e PSRI.**

Sulla base della documentazione fornita, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Stante le valutazioni discendenti dalle competenze sopra espresse alle parti A) e B);

Preso atto che sussistono motivazioni ed argomentazioni dell'istanza presentata e della relativa variante, seppure non sufficientemente circostanziati e sviluppati, che porterebbero a giustificare il ricorso ad un intervento di modifica della norma urbanistica, ovvero degli atti autorizzativi rilasciati, di seguito riepilogate:

- la normativa delle zone D6 disposta dal Comune, proprio perché riferita ad un'unica zonizzazione D6, non risulta coerente con la situazione preventivamente autorizzata, in quanto non esplicita tra le attività esistenti quella del "betonaggio", pur essendo il sito e gli impianti operativi in base agli atti ed alle procedure autorizzative già rilasciate fin dal 2001;

